



L'ENERGIA CHE TI ASCOLTA

DIVISIONE GENERAZIONE ED ENERGY MANAGEMENT
UNITA' DI BUSINESS AUGUSTA

90144 Casella Postale 110 succ.n. 34
T +39 0931269900 F+39 0917829184

AUGUSTA

PRO/ADB-GEN/POG/LIB-AG

Raccomandata a.r.
Anticipata per fax
al n. 06 5722 5068

Enel-PRO-30/07/2010-0031132



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e
del Mare - Direzione Generale Valutazioni Ambientali

E.prot DVA - 2010 - 0019257 del 03/08/2010

Spett.le
**MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE**
Direzione Generale Valutazioni
Ambientali
Via Cristoforo Colombo, 44
00147 ROMA

p.c.
Spett.le
**MINISTERO DELL'AMBIENTE E
DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E
DEL MARE**
Commissione Istruttoria per AIA
c/o ISPRA
Via Vitelliano Brancati, 48
00144 ROMA

p.c.
Spett.le
**MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO**
Dipartimento per l'Energia Nucleare -
Energie Rinnovabili - Efficienza Energ.
Ufficio XII - Produzione di Energia
Elettrica
Via Molise, 2
00187 ROMA



Oggetto: **Autorizzazione Integrata Ambientale relativa alla Centrale termoelettrica
Enel Produzione S.p.A. di Augusta (SR).**

Con riferimento alla Vs. prot. DVA-2010-0018647 del 27/07/2010 con la quale, ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990, è stato preannunciato il diniego dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui all'oggetto, in relazione alle determinazioni adottate dalla Conferenza dei Servizi nella riunione del 22/06/2010, a loro volta assunte sulla scorta del parere negativo del Comune di Augusta espresso con nota prot. 38638 del 21/06/2010, formuliamo qui di seguito le nostre osservazioni al riguardo.

Occorre anzitutto premettere che già con ns. prot. Enel-PRO-02/07/2010-0027159, inviata in riscontro alla Vs. prot. DVA-2010-0016219 del 25/06/2010, con la quale ci è stato trasmesso

Id. 5658528

1/7



il verbale della predetta riunione del 22/06/2010 della Conferenza di Servizi, abbiamo evidenziato l'assoluta infondatezza del parere negativo espresso in tale sede dal Comune di Augusta e comunque delle determinazioni assunte dalla Conferenza dei Servizi.

Va infatti al riguardo anzitutto considerato che il parere negativo del Comune di Augusta è normativamente riferito alla previsione dell'art. 273, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006, secondo cui *«I gestori dei grandi impianti di combustione di cui al comma 4 [grandi impianti di combustione anteriori al 1988, come è nel caso di specie] possono essere esentati dall'obbligo di osservare i valori limite di emissione previsti dalla parte II, sezioni da 1 a 5, lettera A, e sezione 6 dell'Allegato II alla parte quinta del presente decreto, sulla base della procedura disciplinata dalla parte I dello stesso Allegato II».*

A sua volta, il paragrafo 2.1 della richiamata parte I dell'Allegato II stabilisce, tra l'altro, che *«la richiesta di esenzione è approvata soltanto se compatibile con le misure stabilite nei piani e nei programmi di cui al decreto legislativo n. 351 del 1999 ove tali misure siano necessarie per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria».*

Poiché tuttavia per il territorio del Comune di Augusta o comunque dell'area in cui è ubicato l'impianto in questione non risulta emanato alcuno dei piani o programmi previsti dal D. Lgs. n. 351/1999 ed in ogni caso il parere comunale non fa in alcun modo riferimento né formale né sostanziale alle relative misure, laddove invece il menzionato paragrafo 2.1 della richiamata parte I dell'Allegato II alla parte V del D. Lgs. n. 152/2006 espressamente condiziona la valutazione di compatibilità della richiesta di esenzione a tali specifiche misure e non viceversa genericamente a considerazioni relative alla qualità dell'aria ambiente, ne consegue per ciò stesso la radicale insussistenza del riferimento normativo su cui il Comune ha, impropriamente ed erroneamente, inteso fondare il proprio parere negativo.

Ove poi il parere volesse intendersi reso nell'esercizio delle attribuzioni del Sindaco ai sensi degli artt. 216 e 217 del T.U.L.S. (R.D. n. 1265/1934) pure genericamente richiamati nelle premesse del parere medesimo, va anzitutto rilevato che l'art. 5, comma 11, del D. Lgs. n. 59/2005 prevede che l'Autorità competente al rilascio dell'A.I.A. acquisisce le prescrizioni del sindaco di cui agli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934.

Tale specifica previsione della norma che regola le modalità di esercizio in ambito A.I.A. delle attribuzioni sindacali in materia di salubrità dell'aria lascia dunque chiaramente intendere che l'Autorità locale possa interloquire (appunto con "prescrizioni") sulle modalità di esercizio



dell'impianto oggetto di autorizzazione, non invece, in termini conclusivi e preclusivi di una complessiva valutazione di tutti i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento finalizzato all'esame della richiesta di A.I.A., sulla possibilità stessa di esercizio.

Ne consegue dunque che neppure gli artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934, come richiamati dall'art. 5, comma 11, del D. Lgs. n. 59/2005, legittimerebbero un (radicale) parere negativo al rilascio dell'A.I.A.

Passando ora al contenuto delle argomentazioni in cui si articola detto parere, occorre anzitutto evidenziare l'assoluta irrilevanza di tutto quanto in esso riferito all'inclusione della Centrale Enel di Augusta nella perimetrazione del S.I.N. di Priolo Gargallo o ai risultati delle relative caratterizzazioni dei suoli o delle acque di falda, ciò sia per l'estraneità dell'intera tematica dei siti inquinati alla competenza specificamente esercitata dal Sindaco di Augusta (che attiene invece alla salubrità dell'aria), sia per l'evidente carenza di significatività dei dati al riguardo riportati nel parere.

È in ogni caso opportuno rammentare che, come peraltro noto, Enel ha in corso di svolgimento, nell'ambito di progetti approvati dalla Direzione Generale per la Tutela del Territorio e delle Risorse Idriche di codesto Ministero, interventi di bonifica dei suoli della Centrale per un complessivo impegno economico allo stato stimabile in circa 30 milioni di euro.

Altrettanto irrilevanti sono le considerazioni relative ai livelli emissivi attesi con l'utilizzo delle MTD citate nel BREF LCP.

La procedura di esenzione, attivata per l'impianto di Augusta, presuppone infatti l'inapplicabilità delle MTD, a fronte della quale è previsto l'impegno a non far funzionare l'impianto per più di 20.000 ore, con chiusura entro il 31 dicembre 2015.

In tal senso, il Comune di Augusta pare non rilevare che il parere istruttorio, oggetto della CdS del 22/06/2010, prevede la riduzione dei limiti di concentrazione ammessi sino al 31/12/2015 rispetto a quelli attuali e possibili in virtù della suddetta richiesta di esenzione.

Gli interventi tecnico/gestionali, funzionali a poter ottemperare a tale prescrizione, sono stati oggetto di discussione della prima Conferenza di Servizi del febbraio 2010 e non sono stati approfonditi nella successiva seduta del 22/06/2010 per via del parere negativo del Comune di Augusta e degli altri enti locali.



In merito poi alle motivazioni del parere specificamente attinenti alla qualità dell'aria, occorre anzitutto evidenziare che, come peraltro ribadito più volte nella stessa nota del Comune di Augusta, la centrale Enel rientra nel S.I.N. di Priolo Gargallo ed in una zona classificata come "ad elevato rischio di crisi ambientale" proprio in quanto parte di un vasto agglomerato industriale in cui sono storicamente concentrati e tutt'oggi eserciti numerosi complessi produttivi.

L'irragionevolezza della richiesta di chiusura anticipata rispetto alle previsioni del gestore, in termini di benefici sulla qualità ambientale della zona, si ritiene debba essere valutata proprio con riferimento a tale contesto ed al contributo marginale delle emissioni della Centrale Enel, in termini quantitativi, qualitativi e di prospettiva temporale.

Nella nota del Comune si richiamano inoltre dati tratti dal rapporto redatto dalla Provincia di Siracusa per l'intero sito industriale con riferimento all'anno 2009.

Il riferimento a tale rapporto è a nostro avviso fuorviante e comunque inapplicabile al solo Impianto Enel in quanto tutti i superamenti riportati:

- a) per le polveri PM10 ad Augusta e Priolo-Ciapi;
- b) per il biossido di azoto nella stazione di Scala Greca;
- c) per gli ossidi di azoto totali a Scala Greca, Priolo ed Augusta;
- d) per gli idrocarburi NMHC alle stazioni di Priolo, Priolo Scuola e Scala Greca;
- e) per l'anidride solforosa nella stazione di San Cusumano;
- f) per idrocarburi ed ozono, in 4 occasioni di Inversione termica;
- g-h) per l'ozono alla stazione di Mellilli, Augusta e San Cusumano;

non possono evidentemente essere direttamente ed univocamente attribuiti alle emissioni in aria della centrale Enel di Augusta, data l'elevata concentrazione di impianti industriali (le cui ricadute notoriamente influenzano l'area presa in analisi) oltreché la specifica tipologia di inquinanti rilevati.

In maniera esemplare, anche per quanto attiene l'inquinante tipico delle emissioni da combustione di OCD, ovvero l'anidride solforosa, si fa presente che il citato superamento del



giorno 7 aprile 2009, riportato al punto e), non è oggettivamente attribuibile ad Enel poiché in tale data le sezioni dell'impianto non erano in esercizio.

Nel punto i) inoltre si fa riferimento ad episodi "incidentali", come incendi, esplosioni, sfiaccolamenti, sversamenti, e prolungate fumate nere. Tali eventi risultano non noti ad Enel e non documentati. Alcuni di essi sono inoltre difficilmente attribuibili ad un impianto termoelettrico dove, in particolare, non sono presenti flaccole.

In ordine alle motivazioni attinenti alla chiusura delle sezioni della centrale Enel di Augusta citando il decreto di VIA n. 2122 del 02/05/1995 relativo alla realizzazione dell'impianto di gassificazione e cogenerazione (IGCC) della ISAB ENERGY dove si riportava che «... nella valutazione complessiva dell'evoluzione della qualità dell'aria nella zona in esame, si dovrebbe tener conto della sottrazione del contributo dovuto alle emissioni della centrale Enel di Augusta che verrà dismessa perché in pratica sostituita dal sistema IGCC...», non si comprende sulla base di quali strumenti normativi e procedurali l'entrata in esercizio del nuovo impianto termoelettrico di proprietà di un diverso gestore, peraltro oggi non ancora verificatasi, possa essere ritenuta direttamente correlata e, già nel 1995, compensabile con la fermata dell'impianto Enel di Augusta.

* * * * *

Da tutto quanto precede scaturisce anzitutto che il parere negativo del Comune di Augusta non può essere di per sé idoneo a precludere ogni ulteriore e più complessiva valutazione circa il rilascio dell'autorizzazione in oggetto, come viceversa ritenuto dalla Conferenza di Servizi a conclusione della seduta del 22/06/2010.

Ciò sia per una sua inidoneità intrinseca in relazione alla normativa su cui lo stesso intende fondarsi (art. 273, comma 5, del D. Lgs. n. 152/2006; artt. 216 e 217 del R.D. n. 1265/1934, come richiamati dall'art. 5, comma 11, del D. Lgs. 59/2005), secondo quanto sopra più diffusamente argomentato; sia anche in ossequio alla disciplina del procedimento amministrativo e in particolare delle modalità di svolgimento e conclusione delle conferenze di servizi (art. 14 e ss. della legge n. 241/1990).

Dalle medesime precedenti considerazioni consegue, altresì, l'infondatezza ed anzi irragionevolezza nel merito delle motivazioni in cui si articola la nota del Comune e, quindi, della richiesta di chiusura dell'impianto anticipata rispetto alle previsioni del gestore.



Tutte le argomentazioni in tema di qualità ambientale dell'area addotte dal Comune sono infatti riferite all'intero contesto insediativo e produttivo, rispetto al quale è assolutamente marginale il contributo delle emissioni della Centrale Enel, in termini quantitativi, qualitativi e di prospettiva temporale.

È dunque più che evidente l'assoluta irragionevolezza, in tale complessivo contesto, di ritenere che un apporto significativo, e non ingiustamente penalizzante, al miglioramento della situazione ambientale possa essere costituito dalla anticipata cessazione del funzionamento di un impianto che già nell'assetto attuale contribuisce in misura del tutto marginale alle emissioni complessive nell'area e che, per quanto previsto dalla normativa in materia di funzionamento in deroga e già prospettato nel parere istruttorio elaborato dalla Commissione IPPC, avrebbe una vita residua limitata al 31/12/2015 ed oltretutto caratterizzata da un numero progressivamente decrescente sia di ore annue di funzionamento sia di limiti di concentrazione ammessi.

Viceversa, le finalità del procedimento volto al rilascio dell'autorizzazione in oggetto richiedono che le esigenze di tutela ambientale siano necessariamente correlate all'effettivo contributo, attuale e futuro, dello specifico impianto alla situazione ambientale dell'area, esigenze a loro volta da adeguatamente contemperare con le ulteriori esigenze di pubblico rilievo coinvolte, tra cui anzitutto quelle di esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale già ripetutamente evidenziate e da ultimo riassunte nella nota di Terna prot. 710/2010 del 23/06/2010 indirizzata anche a codesta Amministrazione e che per un più immediato riscontro si allega in copia alla presente insieme con la nota Enel prot. 21718 del 28/05/2010 cui fa riferimento la comunicazione di Terna.

Ed è a questa complessiva valutazione che va improntata la scelta discrezionale dell'Autorità Competente cui fa riferimento la Vs. prot. DVA-2010-0018647 del 27/07/2010 qui riscontrata, anche tenendo conto di quanto già evidenziato circa la previsione del paragrafo 2.1 della richiamata parte I dell'Allegato II alla parte quinta del D. Lgs. 152/06 per cui «la richiesta di esenzione è approvata soltanto se compatibile con le misure stabilite nei piani e nei programmi di cui al decreto legislativo n. 351 del 1999 ove tali misure siano necessarie per il conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria», laddove invece per il territorio del Comune di Augusta o comunque dell'area in cui è ubicato l'impianto in questione non risulta emanato alcuno dei piani o programmi previsti dal D. Lgs. n. 351/1999.



In tale prospettiva, l'adeguato contemperamento di tutti gli interessi coinvolti nell'esercizio dei poteri discrezionali dell'Autorità Competente al rilascio dell'AIA, è a nostro avviso rappresentato dalla concessione del funzionamento in deroga, prospettiva alla quale già peraltro si ispirava il parere istruttorio elaborato dalla Commissione IPPC, salva comunque in proposito l'esigenza di un opportuno esame delle osservazioni presentate con la nostra citata nota prot. 25054 del 21/06/2010.

Gli imprescindibili elementi di valutazione appena evidenziati sono state viceversa, ed illegittimamente, disattesi dalle determinazioni assunte nella riunione del 22/06/2010 della Conferenza dei Servizi che ha acriticamente dato rilievo esclusivo e preclusivo di ogni ulteriore valutazione al parere del Comune di Augusta.

* * * * *

Da tutto quanto precede risulta pertanto confermata l'assoluta insussistenza di motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di funzionamento in deroga e, conseguentemente, dell'istanza di rilascio dell'AIA per la Centrale termoelettrica Enel Produzione S.p.A. di Augusta (SR).

In estremo subordine, anche in considerazione di quanto comunicato con ns. prot. Enel-PRO-16/07/2010-0029034 circa le valutazioni in corso da parte del Comune di Augusta (anche in funzione di una eventuale sua nuova determinazione nel procedimento in oggetto) in ordine ai progetti ed alle iniziative tecnico/gestionali illustrate al Comune nell'incontro del 07/07/2010 e più dettagliatamente descritti nella relazione consegnata in data 28/07/2010, chiediamo che, all'esito delle predette valutazioni in corso da parte del Comune di Augusta, venga convocata una nuova seduta della Conferenza dei Servizi chiedendo altresì di essere in detta sede ascoltati per ulteriormente illustrare le nostre osservazioni in proposito.

Distinti saluti.

Antongiulio Bertoncini
IL RESPONSABILE

Il presente documento costituisce una riproduzione integra e fedele dell'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, disponibile a richiesta presso l'Unità mittente. La riproduzione su supporto cartaceo è effettuata da Enel Servizi.

Allegati: come sopra



Direzione
Dispacciamento
e Conduzione

Sede legale Terna SpA - Viale Egidio Galvani, 70 - 00158 Roma - Italia
Tel. +39 0683138111 - www.terna.it
Reg. Imprese di Roma, G.F. e R.I. 05779661007 R.E.A. 922416
Cno. Soc. 440.190.938 Euro (al 31 dicembre 2009) i.v.

TE/P20100006013 - 23/06/2010

Spettabile

ENEL Produzione Spa
Divisione Generazione ed Energy Management
Area di Business Energy Management
Viale Regina Margherita, 125
00198 Roma
Fax 06 8305 4810

e p.c.

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per l'Energia
Direzione Generale per l'Energia Nucleare, le
Energie Rinnovabili e l'Efficienza Energetica
Ufficio XII - Produzione di energia elettrica
Via Molise, 2
00187 Roma

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio
e del Mare
Direzione generale per le valutazioni ambientali
Divisione IV Rischio rilevante e autorizzazione
Integrata ambientale
Viale Cristoforo Colombo, 44
00147 Roma

Oggetto: Procedura AIA Augusta e risassetto rete elettrica Sicilia

Facciamo seguito alla Vs comunicazione del 28 maggio 2010 (vs prot. Enel-PRO-28/05/2010-0021718) in relazione al procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale della centrale di Augusta e alla possibilità che in esito a tale procedura si potrebbero verificare le condizioni di chiusura a breve dell'impianto per fornire di seguito le considerazioni di Terna circa l'essenzialità dell'impianto per l'esercizio in sicurezza del sistema elettrico nazionale.

Da parte nostra, come già riportato nel rapporto sull' *Adeguatezza e sicurezza del sistema elettrico nazionale per il biennio 2010-11* inviato al MSE in data 11 maggio 2010 (prot. TE/P20100006013), Vi confermiamo l'importanza dell'impianto in oggetto ai fini della sicurezza e dell'adeguatezza del Sistema Elettrico Nazionale (SEN) in Sicilia, e Vi rappresentiamo che l'eventuale concretizzarsi dell'ipotesi di chiusura della centrale o di parte di essa risulterebbe di nocimento per la sicurezza del sistema elettrico in quanto indurrebbe criticità riconducibili:





Direzione
Dispacciamento
e Conduzione

- alla copertura del fabbisogno dell'isola con adeguati margini di riserva;
- alla gestione in sicurezza della Rete.

In particolare, con riferimento ai punti sopra riportati si fa presente che in Sicilia, almeno sino alla realizzazione del collegamento Sorgente ~ Rizziconi (ad oggi prevista entro la fine del 2013), i margini di copertura del fabbisogno sono strutturalmente ridotti ed inferiori in alcuni periodi dell'anno agli standard di gestione in sicurezza del SEN. Tale circostanza rende per estesi periodi dell'anno tutti i gruppi necessari alla copertura del fabbisogno; in aggiunta a questo l'impianto di Augusta risulta anche necessario, a fronte di indisponibilità di alcuni elementi di rete per guasto o interventi di manutenzione, per la gestione in sicurezza della porzione di rete sud orientale dell'isola.

Per i motivi sopra esposti, sulla base della situazione esistente e degli elementi oggi disponibili, si ritiene che la rinuncia, anche parziale, alla disponibilità dell'impianto di Augusta comporterebbe almeno fino a tutto il 2013 a un aumento dei rischi per la sicurezza del sistema elettrico nell'isola.

A disposizione per qualsiasi chiarimento in merito si inviano cordiali saluti.

All.:c.s.

IL DIRETTORE

Francesco Del Pizzo

Copia: DOI, AR, AI

